

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 179/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Dr. Giorgio Cherubini, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della Sig.ra. Maria Mostallino in attività di Segreteria.

1) RICORSO DEL BORGOSESIA CALCIO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TETTAMANTI DANIELE;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAPASSO ALESSIO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COPPO GABRIELE;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PIZZI FEDERICO, INFLITTE SEGUITO GARA BORGOSESIA CALCIO/CUNEO DEL 30.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Borgosesia Calcio A.S.D. di Borgosesia (Vercelli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'ATLETICO AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MAURICIO SANGUINETTI SEGUITO GARA PIANESE/ATLETICO AREZZO DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Atletico Arezzo di Arezzo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 10 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete